

Schweizerischer Fussballverband
Association Suisse de Football
Associazione Svizzera di Football
Swiss Football Association



REGOLAMENTO DI COPPA SVIZZERA

Edizione 2010

Nuova edizione CA 23.11.2002, decisioni CA 26.04.2003, CA 29.11.2003, CA 27.11.2004,
CA 30.04.2005, CA 22.04.2006, CA 21.04.2007, CA 22.11.2008, CA 24.04.2010.

A. Disposizioni generali

- Art. 1**
1. L'Associazione Svizzera di Football organizza ogni anno la competizione della Coppa Svizzera per gli uomini e le donne.

Il Dipartimento tecnico emana, per la Coppa Svizzera femminile, disposizioni separate.
 2. La Coppa Svizzera è una challenge; essa non può diventare di proprietà di un club. Il club che vince la Coppa Svizzera tre volte di seguito riceve una distinzione.

B. Titolo e consegna della coppa

- Art. 2**
1. Il vincitore detiene il titolo di « Vincitore della Coppa Svizzera 20... » (millesimo dell'anno in cui termina la competizione).
Il vincitore della Coppa Svizzera può essere obbligato a disputare un incontro di beneficenza contro il campione svizzero di football, conformemente alle direttive del comitato della Swiss Football League.
Questo stesso obbligo spetta alla squadra dell'altro club finalista se il vincitore della Coppa Svizzera ha vinto il titolo di campione svizzero nello stesso anno.
 2. Egli riceve la Coppa per un anno e un diploma.
 3. Il nome del vincitore viene inciso ogni anno sulla Coppa.
 4. I giocatori, l'arbitro e gli arbitri-assistenti che partecipano alla finale ricevono un dono-ricordo: i 30 giocatori della squadra vincente, l'arbitro e gli arbitri-assistenti ricevono una medaglia d'oro 14 carati; i 30 giocatori della squadra perdente ricevono una medaglia d'argento.
- Art. 3**
1. La consegna della Coppa al vincitore avviene immediatamente dopo la finale.
 2. Il vincitore rimane in possesso della Coppa per un anno e ne è il responsabile. Egli deve restituirla al segretariato centrale al più tardi 4 settimane prima della finale successiva.
 3. Se la competizione non viene organizzata, la Coppa rimane depositata presso il segretariato centrale.

C. Partecipazione, modalità

- Art. 4**
CA 27.11.04
CA 22.11.08
1. Oltre ai 26 club della Swiss Football League (SFL), partecipano alla Coppa Svizzera 12 club della 1^a Lega e 26 club della Lega Amatori (LA).
 2. I club del Principato del Liechtenstein non sono autorizzati a partecipare alla Coppa Svizzera. Il posto di eventuali club del Liechtenstein che giocano in SFL è ceduto alla 1^a Lega.
 3. Un club può partecipare alla Coppa Svizzera unicamente con la sua prima squadra.

Art. 5 1. La partecipazione alla Coppa svizzera è obbligatoria per i club di Swiss Football League come pure per i club annunciati dalla prima lega e dalla lega amatori.

CA 22.04.06
CA 22.11.08

2. Il termine entro il quale il nome dei club della 1^a lega e della lega amatori che hanno diritto a partecipare al primo turno devono essere comunicati per scritto al segretario centrale è fissato dal comitato centrale.
E' compito delle sezioni di regolare il diritto di partecipazione dei loro club.

Art. 6 1. La Coppa svizzera è composta di 6 turni. I vincitori di un turno disputano il turno seguente.

2. Gli avversari sono designati mediante sorteggio. I sorteggi sono di competenza del comitato centrale il quale può delegarli al segretario generale.

3. Tutti i club della SFL, al primo turno, non possono essere opposti tra di loro.
Al secondo turno, questa regola si applica solo ai club di Super League.
Al terzo turno e nella misura del possibile, i club di Super League non possono essere opposti tra di loro.

Art. 7
VR 24.04.10

1. Le partite si giocano, per principio, nello stadio del club sorteggiato per primo. Le seguenti eccezioni possono entrare in linea di conto:

1.1. La squadra di lega inferiore ha il vantaggio del terreno fino e compreso il 3^o turno.

1.2. In occasione delle partite dal 1^o fino al 5^o turno compreso, un club di lega inferiore che riceve un club di lega superiore può inoltrare, congiuntamente all'avversario, al Comitato centrale dell'ASF, entro 5 giorni dal sorteggio una domanda di cambiamento del terreno. La domanda deve essere inoltrata per scritto debitamente motivata.
Il Comitato centrale decide in modo definitivo sull'accettazione o sul rifiuto della domanda.

1.3. In occasione delle partite dal 1^o fino al 5^o turno compreso, un club di lega inferiore può inoltrare una richiesta scritta debitamente motivata al Comitato centrale dell'ASF, entro 5 giorni dal sorteggio, di spostare la partita in un altro stadio.
Il Comitato centrale decide in modo definitivo sull'accettazione o sul rifiuto della richiesta.

1.4. Il comitato centrale può fissare la partita in un altro stadio o ordinare un cambiamento di terreno se le infrastrutture dello stadio del club ospitante sono insufficienti o se il cambiamento si rende necessario per delle ragioni di sicurezza o dei diritti di trasmissione televisiva. La decisione deve essere presa al più tardi 2 settimane prima della partita.

1.5. Se il terreno del club ospitante è impraticabile, il Comitato centrale ha il diritto di fissare la partita, su richiesta o d'ufficio, in un altro stadio o di ordinare l'inversione del campo. La relativa decisione deve essere presa al più tardi entro le ore 13.00 del giorno della vigilia della partita.

2. Se due squadre sorteggiate per prime giocano le loro partite in casa nello stesso stadio, il club della prima partita sorteggiata conserva il vantaggio del terreno. La partita del club sorteggiato per secondo viene invertito.

CA 30.11.06
CA 24.04.10

3. Il comitato centrale fissa il luogo della finale della Coppa

Art. 8
CA 22.11.08

1. Il comitato centrale fissa le date dei turni della Coppa svizzera e della finale, su proposta della SFL e dopo essersi consultato con i comitati delle sezioni. Il comitato centrale fissa l'ora dell'inizio della gara.

CA 30.04.05
CA 22.04.06
CA 21.04.07
CA 22.11.08

2. I tre primi turni si disputano durante un fine settimana.

Le sezioni e le associazioni regionali faranno il possibile per fissare l'inizio delle partite degli attivi previste per lo stesso giorno a altri orari.

3. Il segretariato generale può ordinare, in casi validi, delle eccezioni. Sono particolarmente considerati validi i seguenti casi:

- la possibilità di una trasmissione televisiva;
- gli interessi di un club partecipante a una competizione UEFA;
- la concorrenza con un'altra partita di Coppa svizzera o un altro avvenimento sportivo nella stessa regione geografica;
- la presa in considerazione di situazioni eccezionali e/o di forza maggiore.

D. Diritti commerciali

Art. 9

1. I diritti commerciali della Coppa svizzera sono evasi in modo centralizzato rispettando le eccezioni fissate nelle cifre 2 e 3.

Il comitato centrale è competente per le negoziazioni e la conclusione dei relativi contratti.

2. Per le partite dal 1° al 5° turno i club ospitanti sono abilitati a regolare i diritti pubblicitari nello stadio.

3. I club partecipanti hanno il diritto di apporre sull'equipaggiamento dei giocatori la stessa pubblicità di quella autorizzata per il campionato; essa deve corrispondere alle relative prescrizioni del regolamento di giuoco e delle sezioni. Lo spazio di 80 cm² riservato alle sezioni o associazioni regionali, conformemente al regolamento di giuoco, deve essere messo a disposizione dell'ASF.
Eventuali spese di produzione e di stampa sono a carico dell'ASF.

4. I club partecipanti ricevono una quota-parte degli incassi dei diritti commerciali. La stessa è fissata dal comitato centrale.

5. I club partecipanti hanno l'obbligo di seguire le direttive dell'ASF inerenti il rispetto dei contratti dei diritti commerciali. In caso d'infrazioni, la suddetta quota-parte può venire ridotta. Rimangono riservate delle misure disciplinari.

E. Competizione

Art. 10

1. Sono applicabili le regole di giuoco ufficiali della FIFA e dell'ASF.

2. Se al termine della durata regolamentare del giuoco 2 volte 45 minuti, il risultato è di parità, la partita verrà prolungata di 2 volte 15 minuti. Se il risultato rimane di parità dopo i prolungamenti, il vincitore sarà designato con il tiro dei calci di rigore.

Art. 11

Le prescrizioni del regolamento di giuoco dell'ASF e le direttive della sezione alla quale appartiene il club partecipante regolano il diritto di giocare.

Art. 12
CA 22.11.08

Gli arbitri (terna arbitrale ed eventualmente 4° ufficiale) sono designati dalla commissione arbitri. Ricevono le indennità previste dal regolamento degli arbitri e fissate nella scala delle indennità che ne fa parte.

Art. 12^{bis}
CA 30.04.05

1. L'art. 59 cpv 3 degli statuti dell'ASF (sanzioni ai club per il comportamento degli spettatori) è applicabile a tutte le partite di Coppa Svizzera, sia per il club ospitante che per il club ospite.
2. Inoltre, per quanto riguarda i club della SFL, il regolamento sulla sicurezza della SFL e le relative direttive del comitato della SFL, nel loro contenuto attuale, sono applicabili in tutte le partite di Coppa Svizzera sia in casa che fuori casa.
3. Il segretariato centrale può esigere dei club di 1^a Lega e della Lega Amatori la presentazione di un concetto speciale di sicurezza per talune partite giocate in casa.

F. Diritto e procedure disciplinari

Art. 13

1. La commissione penale e di controllo è competente per pronunciare delle sanzioni e prendere tutte le decisioni inerenti tutte le partite dei turni principali di Coppa. Essa affida a una commissione disciplinare composta di tre dei suoi membri la competenza di statuire sui reclami, protesti, infrazioni disciplinari e altre infrazioni delle quali la società è responsabile, secondo l'art. 14 del regolamento di giuoco.
2. Sono applicabili le direttive per le punizioni disciplinari della CPC.
3. Un ricorso può, secondo le prescrizioni del regolamento per la procedura contenziosa, essere indirizzato all'istanza competente contro tutte le sanzioni disciplinari, ad eccezione per ammonizioni, multe fino a CHF 300.-- e sospensioni causate esclusivamente da ammonizioni.

G. Protesti e reclami

Art. 14

1. La commissione disciplinare secondo l'art. 13 decide definitivamente sui reclami, protesti e la partecipazione di giocatori non qualificati.
2. I reclami contro la qualifica di giocatori avversari devono essere inoltrati entro 3 giorni dalla partita. Non si entrerà in materia su reclami presentati tardivamente.
3. La cauzione di protesto è di CHF 800.--.
4. Per quanto concerne i protesti e i reclami, sono applicabili le prescrizioni del regolamento di giuoco.

H. Forfaits

Art. 15
CA 22.11.08

Se un club dichiara forfait, deve versare all'avversario un'indennità fissata dal comitato centrale. Il comitato centrale tiene conto particolarmente delle spese e di un eventuale mancato incasso. Inoltre sarà inflitta al club colpevole una multa forfetaria da parte della sotto-commissione della commissione penale e di controllo.

I. Entrate di favore

Art. 16

CA 30.04.05

1. Per l'ingresso alle partite di Coppa, non è valida nessuna facilitazione dei club partecipanti.
I membri e i sostenitori non hanno diritto a nessuna deduzione; gli abbonamenti non sono validi.
Il club ospitante metterà a disposizione del club ospite 20 lasciapassare e 10 biglietti gratuiti per posti in tribuna. Il club ospitante può disporre al massimo di 40 posti gratuiti in tribuna e 100 posti gratuiti in piedi.
2. Le finaliste riceveranno il seguente contingente di biglietti a pagamento : 500 di tribuna principale ciascuna.
Un contingente di biglietti per altri posti seduti verranno attribuiti in accordo con le finaliste.
Il comitato centrale decide sul numero di biglietti gratuiti da mettere a disposizione.

CA 22.11.08

3. Il club ospitante deve mettere a disposizione dell'ASF un certo numero di biglietti a pagamento per gli sponsor. L'ordinazione definitiva deve giungere al club al più tardi 3 settimane prima della partita.
Il numero dei biglietti che deve essere messo a disposizione per ogni partita può essere limitato in ragione della configurazione dello stadio.

K. Questioni organizzative e finanziarie

Art. 17

CA 22.11.08

La finale è organizzata a rischio e pericolo dell'ASF. I finalisti ricevono un'indennità dipendente dal numero di spettatrici e spettatori presenti. Questa indennità è fissata dal comitato centrale.

Art. 18

CA 26.04.03
CA 22.11.08

1. I club ospitanti organizzano essi stessi le partite dal 1° al 5° turno. Le partite si giocano dei club impegnati secondo le seguenti disposizioni. Le partite fino e compreso il 3° turno si giocano a rischio e pericolo del club locale, ad eccezione delle partite tra club della Swiss Football League.

CA 26.04.03
CA 22.11.08

2. A partire dal 4° turno, e per gli incontri del 1° fino e compreso il 3° turno tra club della Swiss Football League, i ricavi netti della vendita dei biglietti sono distribuiti in parti uguali tra i due club partecipanti.
In caso di perdita, questa sarà divisa a parti uguali entro i due club partecipanti.
I ricavi netti della vendita dei biglietti sono calcolati in base ai ricavi lordi dopo aver dedotto dagli stessi le seguenti voci:

- 2.1. Indennità agli arbitri (terna arbitrale e eventualmente 4° ufficiale);
- 2.2. Tasse sui biglietti conformemente ai documenti giustificativi;
- 2.3. Spese di viaggio conformemente ai documenti giustificativi;
- 2.4. Spese pubblicitarie (cartelloni, annunci, ecc.) conformemente ai documenti giustificativi;
- 2.5. Polizia e servizio di sicurezza conformemente ai documenti giustificativi;
- 2.6. Imposta al traffico pubblico conforme ai documenti giustificativi;

- 2.7. Tasse pagate ad una società di prevendita di biglietti conforme ai documenti giustificativi;
- CA 29.11.03
CA 22.11.08
- 2.8. Indennizzo delle spese effettive al club ospitante per le spese di organizzazione e il terreno da giuoco (indennità per l'affitto del terreno compresa):
- 5% delle entrate lorde, dedotte le tasse sui biglietti. Se per partite tra squadre della SFL o con la partecipazione di una squadra della SFL come squadra di casa sono comprovate delle spese più elevate, esse possono venire conteggiate fino ad una percentuale massima del 20% dell'incasso lordo;
 - CHF 200.-- per partite tra squadre di 1^a Lega o con la partecipazione di una squadra di 1^a Lega;
 - CHF 100.-- per partite tra squadre della LA.
- In caso di perdita si deve tener conto solo delle spese effettive. Il club organizzatore deve presentare i documenti giustificativi.
- CA 29.11.03
3. Stralciato.
- CA 30.04.05
4. Se i club non riescono ad accordarsi, il comitato centrale, su richiesta di una delle due parti, decide inappellabilmente.
Se la decisione definitiva del comitato centrale non viene eseguita nel termine impartito, il club colpevole può essere punita dalla commissione penale e di controllo con una sanzione che può andare fino all'esclusione della partecipazione alla Coppa Svizzera della stagione successiva.
5. Se una partita deve essere rinviata a causa delle disposizioni del regolamento di giuoco, i club devono assumersi le spese effettive in parti uguali.
6. Tutti gli altri ricavi appartengono al club ospitante.
- Art. 19**
CA 30.04.05
- Il club ospitante dovrà, entro 7 giorni al massimo dopo il giorno della partita
- compilare un rendiconto che permetta di costatare il totale dell'incasso lordo;
 - eventualmente, versare un anticipo corrispondente al 50% della sua parte di utile stimato sulla base di questo rendiconto.
- Art. 20**
CA 30.04.05
1. Il conteggio della partita deve essere trasmesso all'avversario al più tardi 20 giorni dall'incontro; la sua parte di entrate nette le sarà versata entro lo stesso termine.
2. Se il conteggio della partita si chiude con un saldo passivo, l'avversario deve versare la sua parte entro 20 giorni dal ricevimento del conteggio.
3. Se le esigenze dei cpv 1 e 2 sopraccitati non sono rispettate, il club creditore deve mettere in mora, per scritto, il club colpevole e impartirle un termine di 10 giorni per versare l'importo dovuto.
Se il club colpevole non effettua il pagamento, può essere punita dalla commissione penale e di controllo, d'ufficio o su richiesta, con una sanzione fino all'esclusione dalla partecipazione della Coppa Svizzera della stagione successiva.

L. Disposizioni finali

- Art. 21** Fintanto che il presente regolamento non dispone altrimenti, le prescrizioni del regolamento di giuoco sono valedoli.
- Art. 22** Il comitato centrale ha la facoltà di decidere inappellabilmente su tutti i casi e le questioni non previste nel presente regolamento.
- Art. 23** Non è dato ricorso contro decisioni che riguardano l'amministrazione e lo svolgimento della Coppa svizzera, in particolare: i sorteggi, le date delle partite, la fissazione dal punto di vista luogo e data e il rinvio delle partite come pure la designazione degli arbitri.
- Art. 24** In caso di divergenze nell'interpretazione dei testi, quello in lingua tedesca fa stato.
- Art. 25** Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea del consiglio dell'Associazione del 23 novembre 2002. Esso è entrato in vigore a partire dalla stagione 2003/2004.
Il regolamento precedente è abrogato.

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FOOTBALL

Il Presidente Centrale: Il Segretario Generale:
P. Gilliéron A. Miescher

Muri, giugno 2010